

**RIESAME LEGGE REGIONALE**

**"Norme integrative alla L.R. n.18 del 25/3/1974".**

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Norme integrative alla L.R. n.18 del 25/3/1974".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

ART. 1

La riduzione di un anno del tempo richiesto per il conseguimento del trattamento economico di cui alla colonna " DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge regionale 25.3.74, n. 18, compete a tutto il personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli regionali in applicazione della stessa legge n. 18, nonché delle successive n. 24 del 4 marzo 1975, n. 45 del 28 maggio 1975, n. 52 del 7 giugno 1975 e n. 4 del 28.2.1977.

Il periodo di tempo ridotto come indicato nel comma precedente decorre dalla data di inizio di qualsiasi rapporto, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 92, 1° comma, della legge n. 18, con la Regione, Stato o altro Ente pubblico, tenuto conto delle eventuali interruzioni.

Il trattamento economico di cui al terzo comma dell'art. 89 della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna, "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B".

Il trattamento economico a base del calcolo degli aumenti periodici e delle classi di stipendio di cui all'art. 89, 5° comma, della legge n. 18 del 25.3.1974 è quello della colonna "DOPO DUE ANNI" della Tabella "B" annessa alla legge medesima.

ART. 2

I successivi aumenti di stipendio di cui all'art. 92 - 3° comma della L.R. n. 18 del 25.3.74, sono esclusivamente quelli derivanti da norme di applicazione di nuovi contratti di lavoro di cui all'art. 58 della richiamata L.R.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

ART. 3

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in complessive £.2.850.000.000=, di cui lire 150 milioni per l'applicazione dell'art. 2.

Esso farà a carico per £.1.500.000.000= al cap. 50 del Bilancio di previsione per il 1979 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 legge regionale del 18/7/74 n.23, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi 1978 e retro -<sup>e</sup> per £.1.350 milioni al cap. 51 dello stesso Bilancio 1979 "Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 legge regionale n. 23 del 18/7/74, compresi quelli riflessi previdenziali e assistenziali - compenso lavoro straordinario 1978 e retro".

In attesa della entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio per il 1979, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi della legge n.5 del 19 gennaio 1979 a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge, nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti dei cui al 2° comma, utilizzando le disponibilità dei suddetti capp. 50 e 51, esercitati provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 14 febbraio 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone**